



Borgo dell'anno 2007



Destinazione vincente edizione 2010

COMUNE DI MONTE ISOLA

Provincia di Brescia

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 35 DEL 11/05/2015

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE AL PERSONALE INTERNO DELLA QUOTA PARTE (NELLA MISURA DELL'80%) DEL "FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE", DA ADOTTARE AI SENSI DELL'ART. 93, COMMI 7-BIS E 7-TER, DEL D.LGS. 12.04.2006 N. 163 E S.M.I.

L'anno duemilaquindici, il giorno lunedì undici del mese di maggio alle ore 13:00, nella Sala delle Adunanze

Previa l'osservazione di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano :

NOME	FUNZIONE	PRESENZA
TURLA FIORELLO	Sindaco	PRESENTE
TURELLI PATRIZIA	Vice Sindaco	PRESENTE
NOVALI GUGLIELMO	Assessore	==

Partecipa Il Segretario Comunale Dott.ssa Mariateresa Porteri, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Fiorello Turla, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DELIBERAZIONE DI G.C. N.35 IN DATA 11/05/2015

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE AL PERSONALE INTERNO DELLA QUOTA PARTE (NELLA MISURA DELL'80%) DEL "FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE", DA ADOTTARE AI SENSI DELL'ART. 93, COMMI 7-BIS E 7-TER, DEL D.LGS. 12.04.2006 N. 163 E S.M.I.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'articolo 90, commi 1, lettere a), b), e c), 4 e 5, del Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, che testualmente recita:

«Art. 90 – Progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici.

1. Le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale dei lavori pubblici sono espletate:

a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;

b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende unità sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire con le modalità di cui agli articoli 30, 31 e 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge;

....omissis.....

4. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all'esercizio della professione. I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, se non conseguenti ai rapporti d'impiego.

5. Il regolamento definisce i limiti e le modalità per la stipulazione per intero, a carico delle stazioni appaltanti, di polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione. Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni, la stipulazione è a carico dei soggetti stessi.

....omissis.....»

Considerato che i commi 5 e 6 dell'art. 92 dello stesso Codice dei contratti pubblici sono stati abrogati dall'art. 13 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari", convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 11 agosto 2014, n. 114, i quali testualmente disponevano:

[«Art. 92 – Corrispettivi e incentivi per la progettazione.

....omissis.....

5. (Comma così modificato dall'art. 1, c. 10-quater a), del D.L. 23.10.2008, n. 162 convertito, con modificazioni, dall'art.1, comma 1, della legge 22 dicembre 2008, n. 201, poi abrogato dall'art. 13 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 11 agosto 2014, n. 114) Una somma non superiore al due per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'articolo 93, comma 7, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo del due per cento, è stabilita dal regolamento in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali

comesse alle specifiche prestazioni da svolgere. Le corresponsioni dell'incentivo è disposta dal dirigente proposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti; limitatamente alle attività di progettazione, l'incentivo corrisposto al singolo dipendente non può superare l'importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo; le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie. I soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere b) e c), possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri.

6. (Comma così modificato dall'art. 3, c. 1.n, del D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6, poi abrogato dall'art. 13 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 11 agosto 2014, n. 114) Il trenta per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato è ripartito, con le modalità e i criteri previsti nel regolamento di cui al comma 5 tra i dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto.

...omissis.....»;

Rilevato che, per quanto disposto dai suddetti (ora abrogati) commi 5 e 6 dell'art. 92 del Codice dei contratti pubblici, in relazione alla prevista liquidazione degli "incentivi di progettazione interna" a favore del personale dipendente dell'ente che partecipa al processo di redazione dello studio di fattibilità, progettazione, appalto, esecuzione e collaudo delle opere pubbliche di interesse di questa amministrazione, nella misura massima del 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, a valere direttamente sugli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nel bilancio di previsione (con l'istituzione di un apposito capitolo di bilancio destinato a "fondo per la progettazione interna" sul quale far convogliare la quota parte di detti stanziamenti), questa amministrazione con deliberazione della Giunta Comunale aveva provveduto ad approvare il Regolamento comunale per la ripartizione e la liquidazione del fondo incentivante di progettazione interna;

Dato atto, inoltre, che con l'art. 13-bis del citato decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 11 agosto 2014, n. 114, sono state approvate le nuove disposizioni con le quali è stato completamente riformato il quadro normativo relativo al vecchio "fondo per la progettazione interna" e, in particolare, sono stati inseriti i commi 7-bis, 7-ter, 7-quater e 7-quinquies all'art. 93 del Codice dei contratti nei quali, ora, sono contenute tutte le nuove norme statali che dispongono in detta materia e che delegano alle singole amministrazioni appaltanti l'onere dell'adozione dei relativi regolamenti attuativi con i quali si devono definire i nuovi criteri di riparto delle risorse del fondo incentivante, il quale viene ora anche formalmente definito "fondo per la progettazione e l'innovazione".

Posto che i commi 7, 7-bis, 7-ter, 7-quater e 7-quinquies dell'art. 93 del D.Lgs. n. 163/2006 prevedono testualmente che:

«Art. 93 – Livelli della progettazione per gli appalti e per le concessioni di lavori.

...omissis.....

7. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza e ai collaudi, nonché agli studi e alle ricerche connessi, gli oneri relativi alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, gli oneri relativi alle prestazioni professionali e specialistiche atte a definire gli elementi necessari a fornire il progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, ivi compresi i rilievi e i costi riguardanti prove, sondaggi, analisi, collaudo di strutture e di impianti per gli edifici esistenti, fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.

7-bis. (Comma inserito dall'art. 13-bis, comma 1, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 11 agosto 2014, n. 114) A valere sugli stanziamenti di cui al comma 7, le amministrazioni pubbliche destinano ad un fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro; la percentuale effettiva è stabilita da un regolamento adottato dall'amministrazione, in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare.

7-ter. (Comma inserito dall'art. 13-bis, comma 1, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 11 agosto 2014, n. 114) L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri

previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel regolamento di cui al comma 7-bis, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori; gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. Il regolamento definisce i criteri di riparto delle risorse del fondo, tenendo conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta, della complessità delle opere, escludendo le attività manutentive, e dell'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo. Il regolamento stabilisce altresì i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, redatto nel rispetto dell'articolo 16 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, depurato del ribasso d'asta offerto. Ai fini dell'applicazione del terzo periodo del presente comma, non sono computati nei termini di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d). La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.

7-quater. (Comma inserito dall'art. 13-bis, comma 1, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 11 agosto 2014, n. 114) Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.

7-quinquies. (Comma inserito dall'art. 13-bis, comma 1, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 11 agosto 2014, n. 114) Gli organismi di diritto pubblico e i soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere b) e c), possono adottare con proprio provvedimento criteri analoghi a quelli di cui ai commi 7-bis, 7-ter e 7-quater del presente articolo.

.....omissis.....»;

Visto lo schema di regolamento predisposto, a tal fine, dagli uffici comunali, e condiviso con le organizzazioni sindacali in sede di contrattazione decentrata integrativa, denominato «Regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione al personale interno della quota parte del "fondo per la progettazione e l'innovazione"», il quale viene allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale con il quale si definiscono le modalità di costituzione e di ripartizione al personale dipendente dell'ente della quota parte del "fondo per la progettazione e l'innovazione" (nella misura dell'80% delle risorse finanziarie ivi incluse) per la liquidazione dei cd. "incentivi di progettazione interna", tenuto fermo il vincolo di destinazione della restante quota parte di detto fondo (nella misura del 20%) riservata all'acquisto, da parte di questa amministrazione, di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini;

Rilevato, in particolare, che le maggiori novità rispetto alle previgenti disposizioni normative e regolamentari in detta materia riguardano i seguenti aspetti:

- a) le risorse finanziarie del "fondo per la progettazione e l'innovazione" destinate al riparto e alla liquidazione a favore del personale dipendente avente titolo degli "incentivi di progettazione interna" è stabilito nella misura dell'80% delle risorse stesse;
- b) la restante quota del "fondo per la progettazione e l'innovazione" nella misura del 20% delle risorse finanziarie ivi incluse deve essere riservata all'acquisto, da parte di questa amministrazione, di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati

- per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini;
- c) il regolamento deve definire i criteri di riparto delle risorse del "fondo per la progettazione e l'innovazione" destinate a "incentivo di progettazione interna" tenendo conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere dal personale dipendente, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta dai soggetti che partecipano al processo di progettazione, appalto, esecuzione e collaudo della singola opera pubblica, della complessità delle opere, escludendo dall'incentivo le attività manutentive, e dell'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo;
- d) il regolamento deve stabilire, altresì, i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo (il quale deve essere redatto nel rispetto dell'art. 16 del regolamento di attuazione del codice dei contratti approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e, comunque, secondo le autonome scelte operate in tal senso dal Responsabile Unico del Procedimento ai sensi di quanto previsto dall'art. 93, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006), depurati del ribasso d'asta offerto dall'appaltatore (si considera, cioè, ai fini della riduzione dell' "incentivo di progettazione interna" l'incremento del costo contrattuale, applicando il ribasso offerto in sede di gara dall'appaltatore sui prezzi unitari di progetto o sui nuovi prezzi concordati con il Direttore dei Lavori (non devono essere computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi aggiuntivi conseguenti a sospensioni concesse per l'approvazione delle "varianti in corso d'opera" ai sensi dell'art. 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del D.Lgs. n. 163/2006: è esclusa l'ipotesi della variante in corso d'opera da approvare per errori od omissioni progettuali, poiché in tal caso si dovranno considerare gli incrementi temporali ai fini della riduzione degli incentivi);
- e) gli "incentivi di progettazione interna" complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo;
- f) gli "incentivi di progettazione interna" non sono liquidabili a favore del personale delle amministrazioni aggiudicatrici con qualifica dirigenziale: pertanto, in ragione delle caratteristiche di questa amministrazione, la quale è priva di qualifiche dirigenziali e, quindi, dispone di funzionari con qualifica di responsabile di servizio "apicale" in ente pubblico privo di qualifiche dirigenziali ai sensi delle vigenti norme in materia di personale della Pubblica Amministrazione e di quanto previsto dal combinato disposto del T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif. e delle vigenti norme in materia di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche approvate con D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e succ. modif., si stabilisce che gli "incentivi di progettazione interna" previsti dal presente regolamento potranno essere liquidati ai responsabili del settore interessato;

Visto l'art. 48 del T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., che testualmente recita:

«È altresì di competenza della giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio»;

Visti:

- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
- il vigente «Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi»;
- i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto regioni – autonomie locali;
- la legge 07.08.1990 n. 241 e successive modificazioni, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
- lo statuto comunale;
- il «Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture», emanato con D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e successive modificazioni e relativo «Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti», emanato con D.P.R. 05.10.2010 n.207;

Attestato che sulla proposta della presente deliberazione sono stati preventivamente acquisiti i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile espressi dai responsabili competenti ai sensi dell'articolo 49 comma 1 del TUEL), depositati agli atti;

Tutto ciò premesso;

con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge,


DELIBERA

1. **di approvare** le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;
2. **di approvare**, in applicazione delle norme richiamate in narrativa, il nuovo *«Regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione al personale interno della quota parte del "fondo per la progettazione e l'innovazione"»*, che si compone di n. 21 articoli e che, allegato, forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. **di dare atto** che agli oneri derivanti dall'affidamento degli incarichi al personale dipendente dell'ente in applicazione del suddetto regolamento verrà fatto fronte con prelevamento sulle quote degli stanziamenti di realizzazione delle singole opere pubbliche o dei lavori pubblici inclusi negli strumenti programmatori dell'ente;
4. **di dare atto** che per ogni singolo progetto di lavoro pubblico, ovvero per ogni singolo atto di pianificazione urbanistico comunque denominato, gli oneri per la costituzione del fondo da ripartire ai sensi del suddetto regolamento, saranno impegnati con il provvedimento mediante il quale si impegna la somma per la realizzazione dell'opera in questione;
5. **con** l'entrata in vigore del suddetto regolamento è conseguentemente abrogato il previgente Regolamento comunale per la ripartizione e la liquidazione del fondo incentivante di progettazione interna, ai sensi dell'art. 48 del T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., nonché ogni altra disposizione in materia con esso contrastante;
6. **di stabilire** che i criteri di riparto e di liquidazione degli "incentivi di progettazione interna" al personale dipendente dell'ente indicati nel suddetto regolamento si applicano ai progetti di opere pubbliche o di lavori pubblici che siano stati approvati (ovvero che siano stati verificati e/o validati con esito positivo ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. n.163/2006 e della Parte II, Titolo II, Capo II, del D.P.R. n. 207/2010) successivamente alla data del 19 agosto 2014 (data di entrata in vigore della legge 11 agosto 2014, n. 114 di conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90);
7. **di stabilire**, inoltre, che gli "incentivi di progettazione interna" relativi a progetti di opere pubbliche o di lavori pubblici che siano stati approvati (ovvero che siano stati verificati e/o validati con esito positivo ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. n.163/2006 e della Parte II, Titolo II, Capo II, del D.P.R. n. 207/2010) antecedentemente alla data del 19 agosto 2014 (data di entrata in vigore della legge 11 agosto 2014, n. 114 di conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90), vengono liquidati secondo le previgenti disposizioni normative del Codice dei contratti pubblici e secondo le norme del suindicato previgente "Regolamento comunale per la ripartizione e la liquidazione del fondo incentivante di progettazione interna" approvato con deliberazione della Giunta Comunale citata, a cui si rimanda;
8. **di dare atto** che con il suddetto regolamento approvato con la presente deliberazione viene disciplinata la materia del *"fondo per la progettazione e l'innovazione"* in conformità alle nuove disposizioni di legge statale contenute nell'art. 93, commi 7, 7-bis, 7-ter, 7-quater e 7-quinquies, del D.Lgs. n. 163/2006, nonché nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, così come prescrive l'art. 7, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni;
9. **di dare atto** che l'allegato regolamento è stato condiviso con le OOSS, che lo hanno sottoscritto in segno di piena accettazione;


10. **di precisare**, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990, come modificata dalla L. 15/2005 che, in ossequio alle norme di cui al D.Lgs. 104/2010 sul processo amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto illegittimo e venga dallo stesso leso può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – sezione staccata di Brescia nel termine di decadenza di 60 giorni decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio on line, nonché, in alternativa entro 120 giorni, ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 del DPR 1199/1971.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE
Il Sindaco
Fiorello Turla




Il Segretario Comunale
Dott.ssa Mariateresa Porteri



REFERTO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO ONLINE
(ART.124 DEL D. LGS. 18/08/2000, N.267)

Certifico, io sottoscritto Segretario Comunale, che il presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio Online del Comune di Monte Isola in data **27/01/2016** all'indirizzo www.comune.monteisola.bs.it ove rimarrà esposto per quindici giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Mariateresa Porteri



COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(ART.125 DEL D. LGS. 18/08/2000, N.267)

Si dà atto che la presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art.125 del Decreto Legislativo n.267/2000.

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Mariateresa Porteri




ATTESTAZIONE ESECUTIVITA'

Si dà atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva il **06/02/2016** ai sensi dell'art. 134 comma 3 D.lgs. 267/2000.

Si da atto che la seguente deliberazione è stata dichiarata Immediatamente Eseguita ai sensi dell'Art. 134, comma 4 D.Lgs. 267 / 2000.

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Mariateresa Porteri





Borgo dell'anno 2007



Destinazione vincente edizione 2010

COMUNE DI MONTE ISOLA

Provincia di Brescia

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49

Comma 1° del D.L. 18 Agosto 2000 n. 267

SERVIZIO TECNICO

Proposta N° 39


Oggetto : APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE AL PERSONALE INTERNO DELLA QUOTA PARTE (NELLA MISURA DELL'80%) DEL "FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE", DA ADOTTARE AI SENSI DELL'ART. 93, COMMI 7-BIS E 7-TER, DEL D.LGS. 12.04.2006 N. 163 E S.M.I.

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica in quanto la proposta in oggetto è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Monte Isola, 11/05/2015

Il Segretario Comunale

Porteri dott.ssa Mariateresa





Borgo dell'anno 2007



Destinazione vincente edizione 2010

COMUNE DI MONTE ISOLA

Provincia di Brescia

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 Comma 1° del D.L. 18 Agosto 2000 n. 267

Servizio Tecnico

Proposta N° 39

Oggetto : APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE AL PERSONALE INTERNO DELLA QUOTA PARTE (NELLA MISURA DELL'80%) DEL "FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE", DA ADOTTARE AI SENSI DELL'ART. 93, COMMI 7-BIS E 7-TER, DEL D.LGS. 12.04.2006 N. 163 E S.M.I.

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile in quanto la proposta in oggetto è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

IMP/ACC	ESERC.	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	IMPORTO

Monte Isola, 11/05/2015

Il Responsabile del Servizio Risorse

Archetti Giuliana

